

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
Viste le leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 28 febbraio 1992, n. 220, e 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in materia di difesa del mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 8-bis e 13-bis, della citata legge 17 luglio 2006, n. 233;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle Riforme e innovazioni nella Pubblica Amministrazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

ART. 1

(Funzioni e attribuzioni)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, nonché quelle ad esso attribuita da ogni altra norma vigente.

ART. 2

(Organizzazione)

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato "Ministro", disciplinati da apposito regolamento, in un Dipartimento ed in sei Direzioni generali.

2. Le strutture di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, assumono le seguenti denominazioni:

- a) Dipartimento per le politiche di sostenibilità;
- b) Direzione generale tutela della biodiversità e delle aree naturali protette;
- c) Direzione generale mare, acque e difesa del suolo;
- d) Direzione generale clima ed energia;
- e) Direzione generale valutazioni ambientali;
- f) Direzione generale rifiuti e bonifiche;
- g) Direzione generale affari generali e personale.

ART. 3

(Dipartimento per le politiche di sostenibilità)

1. Al Dipartimento per le politiche di sostenibilità, che è articolato negli uffici dirigenziali generali di cui all'art. 2, comma 2, lettere da b) a g), sono attribuite le funzioni connesse alle politiche di sostenibilità, alla tutela dell'ambiente, del territorio, del mare e dell'ecosistema. Provvede, in particolare, ad assicurare e promuovere la conservazione dell'assetto idrogeologico, la prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, lo

- sviluppo sostenibile, il trattamento e smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue, la tutela e la conservazione della fauna e della flora e la salvaguardia della biodiversità, la ricerca, la vigilanza, la prevenzione e la repressione in ambito ambientale.
2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal quale dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola, esercita i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
 3. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni promuovendo e coordinando la gestione interfunzionale di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedano contributi di più strutture operative; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
 4. Il capo del Dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento nel quale operano uffici di livello dirigenziale non generale, tra i quali l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico, di cui all'art. 8, legge 7 giugno 2000, n. 150 e l'Ufficio del responsabile della mobilità aziendale previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 79. Nell'ambito dell'Ufficio del Capo Dipartimento viene altresì svolta la progettazione e gestione del controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

ART. 4

(Direzione Generale Tutela della Biodiversità e delle Aree Naturali Protette)

1. La Direzione generale tutela della biodiversità ed aree naturali protette opera nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sostenibilità e svolge le seguenti funzioni:
 - a) attuazione della Convenzione internazionale sulla biodiversità
 - b) gestione delle aree naturali protette, terrestri e marine, quale strumento prioritario di tutela della biodiversità promuovendo, attraverso atti d'indirizzo, una loro corretta valorizzazione e promozione anche nell'interesse delle popolazioni residenti;
 - c) predisposizione delle istruttorie relative alla istituzione dei Parchi nazionali, delle aree marine protette e delle riserve naturali dello Stato, nonché gli atti a questo relativi, nonché quelli necessari per la gestione delle aree protette rispetto alle quali svolge funzioni di controllo, indirizzo e supporto tecnico;
 - d) attività volte a garantire la conservazione e la corretta gestione della Rete Natura 2000 secondo le direttive e le indicazioni comunitarie;
 - e) attività volte a garantire la corretta applicazione della Convenzione di Ramsar per la tutela delle zone umide, individuando modalità di collaborazione con le Regioni;
 - f) in collaborazione con le Regioni individuazione e attuazione delle misure volte a e garantire la tutela della Rete Ecologica nazionale;
 - g) promozione e gestione di iniziative, piani e programmi, in Italia ed all'estero, per la tutela e valorizzazione sostenibile degli ambienti naturali;
 - h) promozione e coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica, in Italia ed all'estero, finalizzate alla conservazione della natura, della fauna, della flora e degli habitat;
 - i) vigilanza sull'attività dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, anche disponendo un monitoraggio costante dello stato di conservazione della fauna selvatica;

- j) elaborazione di programmi settoriali per la promozione della educazione ambientale e della formazione e dell'occupazione giovanile nei Parchi e nelle aree naturali protette nonché delle strategie di promozione di questi;
- k) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento ed i risultati della gestione dei parchi nazionali;
- l) tutela della fauna, della flora e della biodiversità;
- m) individuazione, in collaborazione con la Direzione generale mare, acque e difesa del suolo, delle linee fondamentali di azione e tutela per garantire una corretta gestione del territorio nazionale con particolare riguardo ai bacini idrografici, alle coste ed al mare;
- n) attività volte a garantire la biosicurezza finalizzate a prevenire ogni possibile forma di inquinamento genetico;
- o) attuazione delle norme nazionali e comunitarie in materia di valutazione degli organismi geneticamente modificati;
- p) attuazione della Convenzione di Washington;
- q) nelle materie di propria competenza, supporto amministrativo e tecnico per l'esercizio delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
- r) prevenzione e repressione, anche in collaborazione con le Forze dell'Ordine ed in particolare con il Corpo Forestale dello Stato, di ogni forma di violazione dell'habitat.
- s) promozione anche in accordo con il Ministero dei Beni Culturali, di attività, comprese quelle di educazione e formazione, tese a far conoscere l'integrazione delle tematiche ambientali con quelle paesaggistiche;
- t) promozione dei viaggi scolastici tesi alla conoscenza delle aree naturali protette;
- u) indirizzo e verifica degli interventi deliberati per superare particolari situazioni di emergenza nelle materie di competenza anche in relazione a quelli previsti dalle ordinanze di Protezione Civile.
- v) attuazione degli accordi, delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria nelle materie di competenza;
- w) partecipazione a livello internazionale alle attività relative alla predisposizione di atti o azioni nelle materie di competenza.

ART. 5

(Direzione generale mare, acque e difesa del suolo)

La Direzione generale mare, acque e difesa del suolo opera nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sostenibilità e svolge le seguenti funzioni:

- a) adozione di misure volte a garantire, anche attraverso il finanziamento ed il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo, un approccio integrato alla difesa del suolo e alla gestione delle acque, basato prioritariamente sulla gestione sostenibile del territorio, sulla tutela degli ecosistemi, sulla promozione degli interventi di ingegneria naturalistica, sulla tutela della risorsa idrica;
- b) salvaguardia dei corpi idrici e degli ecosistemi fluviali, lacuali, lagunari e marini;
- c) adozione di misure volte a garantire e indirizzare, di concerto con le Regioni competenti, le attività dei soggetti preposti alla gestione dei Bacini fluviali e dei distretti idrografici;
- d) controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesaggistiche in materia di cave;
- e) attività volte a garantire la concertazione per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti di competenza statale, nonché ad assicurare le funzioni di controllo e vigilanza;

- f) attività di prevenzione, anche attraverso i soggetti preposti alla gestione dei bacini fluviali e dei distretti idrografici, di eventi alluvionali e franosi, in collaborazione con le Regioni e con la Protezione Civile;
- g) attività di monitoraggio della qualità delle acque comprese quelle marine costiere; adozione delle iniziative necessarie per prevenire ogni forma di inquinamento; vigilanza e controllo degli scarichi autorizzati, anche attraverso forme di collaborazione con le Regioni, l'APAT e le Agenzie regionali per l'ambiente,
- h) coordinamento dei sistemi cartografici, anche in collaborazione con l'informatica di servizio;
- i) attività volte alla prevenzione, repressione e ripristino di ogni forma di inquinamento a mare, anche in collaborazione con le Forze dell'Ordine ed in particolare con le Capitanerie di Porto;
- j) promozione della realizzazione di sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue nonché dell'eventuale riutilizzo delle acque così depurate;
- k) promozione del risparmio idrico anche attraverso accordi con altri Ministeri e con le Regioni;
- l) per quanto di competenza, adozione delle misure finalizzate a rendere maggiormente sostenibili le politiche in tema di pesca, infrastrutture e trasporti marittimi;
- m) supporto al Ministro per l'esercizio del potere di indirizzo e di vigilanza da parte del medesimo sull'attività dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) anche al fine di renderle coerenti con le attività del Ministero monitoraggio costante sulla fascia costiera e predisposizione e aggiornamento di un Piano Nazionale delle Coste;
- n) attività volte a garantire, in collaborazione con la Direzione Generale Rifiuti e Bonifiche, e con quella della Tutela della Biodiversità e delle Aree Naturali Protette, una continuità d'azione per la tutela, il risanamento e la riqualificazione ambientale della Laguna di Venezia;
- o) attuazione della Convenzione Internazionale sulla Desertificazione e la Siccità;
- p) partecipazione al procedimento autorizzatorio di classificazione dei relitti idraulici demaniali;
- q) indirizzo, verifica e gestione degli interventi deliberati per superare particolari situazioni di emergenza nelle materie di competenza, anche in relazione a quelli previsti dalle ordinanze di Protezione Civile.
- r) attuazione degli accordi, delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria nelle materie di competenza;
- s) partecipazione a livello internazionale alle attività relative alla predisposizione di atti o azioni nelle materie di competenza.

ART. 6

(Direzione Generale Clima e Energia)

La Direzione generale clima e energia opera nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sostenibilità e svolge le seguenti funzioni:

- a) attuazione della Convenzione Internazionale sui Cambiamenti Climatici e dei relativi Protocolli applicativi;
- b) coordinamento dei soggetti che, a diverso titolo, si occupano ed operano a livello scientifico dei cambiamenti climatici;
- c) individuazione di strategie di intervento necessarie per arginare gli effetti dei cambiamenti climatici sia sotto il profilo della mitigazione che sotto quello dell'adattamento;

- d) individuazione, per quanto di competenza, delle soluzioni maggiormente sostenibili nei settori dei trasporti, dei consumi energetici, dell'efficienza energetica anche attraverso la promozione delle nuove tecnologie;
- e) promozione, anche con accordi sia istituzionali che con soggetti privati, della ricerca e della diffusione delle energie rinnovabili;
- f) promozione, anche con apposite intese, della mobilità sostenibile;
- g) promozione, anche di concerto con le Regioni e gli Enti Locali, di Piani e Obiettivi settoriali tesi alla diminuzione di emissioni di gas serra e allo sviluppo dell'efficienza energetica;
- h) promozione di accordi nazionali ed internazionali con soggetti pubblici o privati finalizzati, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo e a quelli di nuova industrializzazione, alla realizzazione di forme di collaborazione per la diffusione di nuove tecnologie, o comunque di tecniche e modalità, capaci di diminuire gli impatti ambientali che lo sviluppo in quei Paesi potrebbe portare;
- i) redazione annuale di un rapporto sulle attività nazionali tese alla diminuzione di emissione di gas serra;
- j) promozione, anche in accordo con i Ministeri della Pubblica Istruzione e della Ricerca Scientifica, oltre che con le Regioni e gli enti Locali, dell'educazione ambientale in ogni livello di istruzione;
- k) promozione, anche attraverso appositi accordi, di attività formative sulle tematiche ambientali da realizzarsi a favore delle pubbliche amministrazioni o di settori aziendali o industriali.
- l) attuazione degli accordi, delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria nelle materie di competenza;
- m) partecipazione a livello internazionale alle attività relative alla predisposizione di atti o azioni nelle materie di competenza.

ART. 7

(Direzione Valutazioni Ambientali)

La Direzione Generale Valutazioni Ambientali opera nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sostenibilità e svolge le seguenti funzioni:

- a) adozione di misure volte a garantire, in collaborazione con le altre Direzioni Generali, una corretta gestione e applicazione delle procedure VAS, VIA, e IPPC anche attraverso l'attività di servizio necessaria al funzionamento delle relative Commissioni;
- b) promozione della redazione e adozione delle Agende XXI;
- c) adozione di misure per controllare e prevenire le forme di inquinamento elettromagnetico o ionizzante e predisposizione di eventuali azioni di intervento;
- d) attività volte a garantire l'attuazione e la gestione delle normative in tema di protezione e qualità dell'aria;
- e) adozione di misure per controllare e prevenire, in accordo con Regioni ed Enti Locali, forme di inquinamento atmosferico e predisposizione di eventuali azioni di intervento;
- f) adozione di strategie e, anche in accordo con Regioni ed Enti Locali, predisposizione di azioni in relazione all'inquinamento da rumore;
- g) attività volte a garantire l'applicazione della normativa in tema di rischi di incidenti rilevanti da attività industriali;
- h) predisposizione ed attivazione, in coordinamento con la Direzione Generale Rifiuti e Bonifiche, anche in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali, nonché in collaborazione con i soggetti privati, di interventi di risanamento ambientale nelle aree ad elevata concentrazione di attività industriale e a rischio di incidente rilevante;

- i) prevenzione del danno ambientale, di concerto con le altre Direzioni Generali di volta in volta interessate;
- j) d'intesa con le Direzioni Generali competenti, gestione, recupero e utilizzazione delle risorse relative al risarcimento del danno ambientale;
- k) promozione della certificazione ambientale ed operare affinché la Commissione EMAS ECOLABEL svolga il proprio compito istituzionale raggiungendo obiettivi preventivamente concordati;
- l) iniziative in tema di Politica Integrata di Prodotto secondo le indicazioni dell'Unione Europea, curando in particolare l'attuazione del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità degli acquisti della pubblica amministrazione, incentivando, tra l'altro, l'uso di materiale riciclato;
- m) adozione di misure volte a garantire l'applicazione del Regolamento Comunitario sulle sostanze chimiche denominato REACH nonché l'attuazione delle norme comunitarie in materia di prodotti fitosanitari e biocidi;
- n) realizzazione della pubblicazione annuale sullo stato dell'ambiente comprensiva di dati e informazioni geo-riferite secondo gli standard definiti dalla direttiva n. 2007/2/CE.;
- o) predisposizione, anche in accordo con l'APAT, di una banca dati sull'ambiente;
- p) attuazione degli accordi, delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria nelle materie di competenza;
- q) partecipazione a livello internazionale alle attività relative alla predisposizione di atti o azioni nelle materie di competenza.

ART. 8

(Direzione Generale Rifiuti e Bonifiche)

1. La Direzione Generale Rifiuti e Bonifiche opera nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sostenibilità e svolge le seguenti funzioni:

- a) individuazione delle misure volte allo sviluppo, anche in accordo con le Regioni, gli Enti Locali e i soggetti privati, di politiche per la riduzione dei rifiuti;
- b) individuazione delle misure volte a garantire che la gestione dei rifiuti sia prioritariamente caratterizzata dal recupero di oggetti e materiali, nonché della frazione organica, al fine di assicurare il massimo del riciclaggio possibile prima dello smaltimento finale;
- c) individuazione delle misure volte a garantire che le attività dei Consorzi Obbligatori Nazionali in materia di rifiuti sia coerente agli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti stessi e sia svolta in modo organico alle politiche gestionali del Ministero, delle Regioni e degli Enti Locali;
- d) individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con elevato impatto ambientale, che presentino maggiori difficoltà di smaltimento, ovvero particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base, sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, e attività di indirizzo anche con appositi accordi o intese del controllo e della gestione di questi;
- e) predisposizione e realizzazione, in stretta collaborazione con gli Enti e gli Organi competenti, di un piano per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi compresi quelli di origine nucleare;
- f) collaborazione con l'APAT e le Agenzie Regionali per l'Ambiente per la raccolta e la elaborazione dei dati relativi alla produzione gestione e smaltimento dei rifiuti nonché per la predisposizione di elaborati tecnico economici per il compimento degli atti istruttori al fine della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

- g) attività di controllo e messa in sicurezza delle discariche e degli impianti preposti alla gestione dei rifiuti al fine di prevenire ogni rischio di inquinamento, anche in accordo con l'APAT e le Agenzie Regionali per l'Ambiente;
- h) prevenzione e repressione, in collaborazione con le Forze dell'Ordine ed in particolare con il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente del traffico e dello smaltimento illegali dei rifiuti;
- i) pianificazione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale;
- j) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la loro messa in sicurezza, per la loro caratterizzazione e bonifica, nonché per il loro ripristino ambientale con particolare riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque superficiali e sedimenti;
- k) aggiornamento dello stato di attuazione del Programma Nazionale di Bonifica e predisposizione di appositi Piani, da realizzarsi anche in collaborazione con i soggetti privati, per il recupero ambientale delle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie;
- l) predisposizione, di concerto con la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, e con le Regioni, dei Piani di Intervento per le aree ad alto rischio di crisi ambientale;
- m) azioni volte a garantire l'azione risarcitoria per il danno ambientale riscontrato in relazione alle azioni di bonifica o di controllo sulla gestione dei rifiuti;
- n) collaborazione con la Direzione Generale Mare, Acque e Difesa del Suolo per gli interventi di risanamento e riqualificazione ambientale della Laguna di Venezia;
- o) partecipazione a Commissioni, Comitati e Gruppi di Lavoro, istituiti in Italia o all'estero, per la trattazione delle materie relative all'inquinamento del suolo, le bonifiche, la gestione dei rifiuti;
- p) indirizzo e verifica degli interventi deliberati per superare particolari situazioni di emergenza nelle materie di competenza anche in relazione a quelli previsti dalle ordinanze di Protezione Civile;
- q) attuazione degli accordi, delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria nelle materie di competenza;
- r) partecipazione a livello internazionale alle attività relative alla predisposizione di atti o azioni nelle materie di competenza.

ART. 9

(Direzione generale per gli affari generali e personale)

1. La Direzione generale opera nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sostenibilità, e svolge le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero e di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione in ordine alla gestione del bilancio;
 - b) assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento economico del personale;
 - c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
 - d) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;
 - e) riqualificazione, formazione ed aggiornamento professionale del personale;
 - f) redazione di programmi generali e settoriali relativi alla formazione ed aggiornamento di personale di ruolo;
 - g) supporto tecnico-organizzativo della commissione di disciplina del Ministero e di tutte le altre previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale appartenente alle aree funzionali ed alle qualifiche dirigenziali;
 - h) gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei componenti della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione

degli investimenti ambientali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

- i) gestione del contenzioso del lavoro per le fattispecie di competenza della Direzione generale e supporto alle altre Direzioni Generali ed Uffici ministeriali per le materie rientranti nella competenza degli stessi;
- l) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali, ufficio del consegnatario;
- m) cerimoniale e onorificenze;
- n) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- o) gestione e sviluppo dell'informatica di servizio con i relativi rapporti con il Centro Nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA);
- p) monitoraggio ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero sulla base delle informazioni fornite da tutti gli altri uffici e strutture ministeriali;
- q) supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza da parte del medesimo sull'attività dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
- r) attività di vigilanza e di ispezione interna, anche in collaborazione con il competente Ufficio del Dipartimento delle riforme e innovazioni nella Pubblica Amministrazione;
- s) individuazione, valutazione, organizzazione e gestione di eventi, anche in accordo con soggetti terzi, compresi quelli espositivi, convegnistici e fieristici, tesi alla promozione delle attività del Ministero;
- t) coordinamento editoriale delle pubblicazioni;
- u) individuazione ed analisi dell'immagine del Ministero anche al fine di avere una standardizzazione della presentazione e degli atti di tutte le Direzioni;
- v) individuazione di forme di collaborazione e di coerenza di immagine e comunicazione con APAT, ICRAM ed INFS;
- z) gestione e sviluppo del sistema informativo Web;
- aa) individuazione di forme di accesso, anche telematica, alle informazioni relative all'attività del Ministero, ai dati ambientali, alle cartografie, anche in collaborazione con le competenti Direzioni Generali;
- bb) organizzazione e gestione di uno o più punti informativi, anche telefonici, per consentire l'accesso e la conoscenza sulle attività del Ministero;
- cc) organizzazione e gestione della biblioteca del Ministero promuovendo anche rapporti e forme di collaborazione con altre biblioteche specializzate su temi ambientali, comprese quelle universitarie.

ART. 10

(Organismi di supporto)

1. Nell'ambito del Ministero operano, gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90:
2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, in particolare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349:
 - a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;
 - b) del Corpo forestale dello Stato;
 - c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto;
 - d) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonché dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri competenti..

ART. 11
(Poteri di indirizzo e vigilanza)

1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza sull'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 38, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

ART. 12
(Dotazioni organiche)

1. La dotazione organica del Ministero è determinata secondo l'allegata tabella A
2. Della complessiva dotazione organica n. 5 posti di funzioni dirigenziali non generali possono essere individuati anche nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

ART. 13
(Verifica dell'organizzazione del Ministero)

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, può provvedersi entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 14
(Norme finali e abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato, nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti, nel rispetto del numero massimo di 57 unità.
3. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.